

DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA POSIZIONE DEBITORIA DELLA CONTROPARTE

L'Avvocato che, nonostante abbia transatto nell'interesse del suo assistito una procedura esecutiva pendente - rinunciandola e ritirando presso la controparte assegno recante l'importo concordato -, coltivi la predetta procedura ottenendo l'emissione di ordinanza di assegnazione e ritiri, presso la controparte, ulteriore assegno recante l'importo giudizialmente assegnato, viola i doveri di correttezza e probità, nonché il divieto di aggravare la posizione debitoria della controparte con onerose e plurime iniziative giudiziarie.

CDD Napoli – Dec. n. 9 del 28.7.2017 – Pres. Est. Manfredi.